

LEGACOOP EMILIA OVEST

STATUTO

Approvato dall'assemblea del 18 febbraio 2015

CAPO I

Costituzione - scopo e compiti

Articolo n. 1

Costituzione e rapporti con gli altri enti che si riconoscano negli scopi della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

E' costituita con sede legale in REGGIO EMILIA, la "**LEGA DELLE COOPERATIVE EMILIA OVEST**", che potrà assumere ad ogni effetto di legge la denominazione abbreviata "LEGACOOP EMILIA OVEST" (di seguito detta "associazione").

Essa è una associazione giuridica non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile e trae le proprie origini dalla volontà delle cooperative operanti nel territorio di area vasta delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, stante la peculiarità storica, sociale e politica del movimento in tali province.

L'associazione gode della più ampia autonomia organizzativa, patrimoniale, giuridica ed è costituita fra le società cooperative, i loro consorzi, le società di mutuo soccorso, le società e le mutue nonché gli altri soggetti di cui al successivo art. 2, che abbiano sede o svolgano attività o abbiano interessi nel territorio dell'Emilia Ovest (province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza) e che riconoscano come loro propri ed intendano realizzare gli scopi della associazione stessa.

Legacoop Emilia Ovest, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa, giuridica e patrimoniale, persegue – nell'ambito del proprio territorio – finalità comuni con quelle di Legacoop Nazionale ed in relazione alle disposizioni statutarie di quest'ultima, svolge le funzioni di indirizzo e di rappresentanza degli enti cooperativi aderenti, di tutela, di promozione cooperativa, di sostegno degli ideali cooperativi. L'associazione ispira il proprio comportamento ai principi validi per l'intero movimento cooperativo riferentesi alla Alleanza Cooperativa Internazionale e ai principi contenuti nella Carta dei Valori Guida di Legacoop Nazionale.

L'associazione, nel rispetto di tali valori, potrà adottare una propria Carta.

Articolo n. 2

Adesione, natura e requisiti dei soggetti ed enti aderenti alla associazione

Possono aderire, facendone richiesta, alla associazione i soggetti di seguito meglio specificati che abbiano sede o operino o abbiano interessi nel territorio dell'Emilia Ovest, ossia nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza:

- a) tutte le società cooperative, le mutue, i loro consorzi, le società di mutuo soccorso;
- b) gli enti associativi le cui finalità siano coerenti con gli scopi di cui al successivo art. 4;
- c) le società ordinarie con partecipazione anche indiretta di società cooperative, loro consorzi o altri enti associati.

L'organo competente per statuto può accettare, inoltre, l'adesione:

- di società ordinarie il cui controllo sia stabilmente detenuto dai lavoratori delle stesse, da enti e soggetti che abbiano fini pubblici e/o mutualistici ;
- di società non cooperative, purché abbiano finalità solidaristiche e non speculative.

Tutti coloro che ritengano di aderire alla associazione sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente assunte dalla associazione stessa.

La sola forma di adesione alla associazione è quella diretta che si intende perfezionata nel momento in cui il richiedente abbia conoscenza della accettazione formulata dall'organo competente dell'associazione.

Gli enti aderenti che recedano, siano esclusi o che comunque cessino di fare parte della associazione, non possono ripetere le quote versate e non hanno alcun diritto sul suo eventuale patrimonio residuo, anche dopo la liquidazione della associazione, essendo i beni da devolversi come disciplinato al successivo art. 25.

L'elenco degli associati viene gestito presso la sede legale dell'associazione su registro elettronico.

Articolo n. 3 **Capacità della associazione**

La Legacoop Emilia Ovest ha piena autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale e persegue, nel proprio ambito territoriale, le finalità sue proprie sopra indicate nonché concorre a perseguire quelle di Legacoop Nazionale. Svolge le funzioni di rappresentanza sindacale datoriale, tutela, indirizzo e assistenza nei confronti degli enti associati nonché funzioni di promozione cooperativa.

Essa non può svolgere attività di natura economica, se non nei limiti di cui al successivo art. 23, primo comma, e la sua capacità deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad esse assegnate per legge o in forza del presente statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti.

Gli atti eccedenti i limiti predetti debbono intendersi affetti da nullità ai sensi dell'art. 5 D.L. 86/88 come convertito dalla L. 160/88.

Articolo n. 4 **Scopi e attività della associazione**

La Legacoop Emilia Ovest si propone di valorizzare l'esperienza imprenditoriale cooperativa nel proprio ambito territoriale e quindi, in particolare, si propone:

- 1) di promuovere lo sviluppo della cooperazione e della mutualità e la diffusione dei principi cooperativi con ogni forma di informazione, di comunicazione e di formazione cooperativa;
- 2) di individuare ed elaborare le linee programmatiche della cooperazione, promuovere e portare a sintesi l'attività ed i programmi settoriali;
- 3) di valutare l'applicazione dei principi cooperativistici e della mutualità degli enti associati, partecipando, se richiestane e comunque nel rispetto della piena e totale autonomia e responsabilità degli enti associati, alle riunioni degli organi degli enti associati;
- 4) di organizzare direttamente o indirettamente, a favore degli associati, servizi di consulenza, di assistenza e di formazione professionale per qualificare e sviluppare l'imprenditorialità cooperativa e le sue risorse umane;
- 5) di rappresentare a livello territoriale gli enti aderenti alle altre associazioni del movimento cooperativo che partecipino al raggiungimento degli scopi perseguiti da Legacoop Nazionale;
- 6) di designare i propri delegati presso gli enti ed organismi, nei quali sia ammessa o richiesta la rappresentanza dell'associazione ed istituire delegazioni e uffici laddove particolari condizioni lo ritengano opportuno;
- 7) di intervenire nella composizione delle controversie che possano sorgere fra gli enti associati diffondendo la cultura della prevenzione delle liti, della conciliazione e composizione amichevole delle vertenze nonché dell'arbitrato;
- 8) di ricercare e promuovere, per il conseguimento dei suoi scopi e lo sviluppo della cooperazione, rapporti di collaborazione ed intese con altri enti pubblici e privati, con i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni professionali, le organizzazioni del mondo imprenditoriale pubblico e privato ed in particolare con le altre Centrali cooperative in linea agli obiettivi strategici dettati dall'Alleanza delle Cooperative Italiane (ACI);
- 9) di stipulare contratti di lavoro o di assistere gli organismi associati nella stipulazione degli stessi e nelle eventuali vertenze;
- 10) di coordinare il rapporto con gli enti locali e gli altri enti od organi decentrati della pubblica amministrazione centrale e periferica;
- 11) di prestare collaborazione, a livello organizzativo e comunque nel rispetto della propria autonomia giuridico, patrimoniale ed organizzativa, agli organismi centrali di Legacoop Nazionale, per l'adempimento delle funzioni di vigilanza cooperativa e segnalare persone competenti per l'iscrizione al ruolo dei revisori riconosciuto dalla legge che disciplina l'attività di vigilanza; collaborare, nel rispetto delle reciproche autonomie giuridiche, patrimoniali ed organizzative, con gli organi e le strutture di Legacoop nazionale, per l'adempimento delle funzioni di vigilanza cooperativa;
- 12) di stimolare gli enti associati alla predisposizione di bilanci sociali da accompagnare annualmente a quelli economici;

- 13) di utilizzare e trattare, anche per via telematica, per ragioni inerenti lo svolgimento del rapporto associativo e per finalità ad esso connesse, dati degli enti associati che potranno essere comunicati a soggetti terzi in genere ivi comprese enti pubblici e privati, istituzioni, organizzazioni economiche e sociali italiane ed estere;
- 14) di diffondere dati identificativi dell'ente aderente sia in occasione di iniziative istituzionali, congressi, convegni, sia per la pubblicazione di libri e di altre attività editoriali volte ad evidenziare ricerche storiche ed analisi statistiche socio economiche;
- 15) di assistere e rappresentare, con effetto anche verso terzi, gli enti associati in trattative sindacali, stipulazione di contratti di qualsiasi genere e natura quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, convenzioni, costituzione di organismi paritetici pubblico/privati quali osservatori etc.;
- 16) di costituire, partecipare alla costituzione, assumere interessenze in altri enti purché abbiano finalità coerenti con gli scopi della associazione.

La Legacoop Emilia Ovest incoraggia ogni iniziativa a carattere culturale, promozionale, educativo ed economico, che contribuisca al miglioramento sociale ed economico del Paese seguendo l'ispirazione dei valori guida della cooperazione contenuti nella Carta adottata da Legacoop Nazionale o adottata dalla associazione stessa.

CAPO II **Rapporto associativo**

Articolo n. 5 **Adesione alla Legacoop Emilia Ovest**

Gli enti che intendono associarsi debbono presentare domanda scritta, firmata dal legale rappresentante, in cui deve essere indicato:

- a) la esatta denominazione, la sede e l'oggetto dell'attività;
- b) l'organo sociale che ha deliberato la domanda;
- c) il numero degli associati e l'ammontare del capitale sociale o del fondo comune sottoscritto e di quello versato.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornato alla data di presentazione della domanda;
- certificato di iscrizione nell'apposito Albo, se cooperativa, o nel registro delle imprese se altro soggetto avente natura di imprenditore. Per altri e diversi enti non iscritti in tali registri ed albi sarà sufficiente copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;
- elenco delle persone che rivestono le cariche sociali;
- estratto della delibera dell'organo sociale competente che ha deciso l'adesione alla Legacoop Emilia Ovest.

L'associazione potrà, in ogni caso, chiedere altra documentazione o altre notizie che ritenga utili. È tassativamente esclusa l'adesione temporanea alla associazione.

Articolo n. 6 **Obblighi degli associati**

Gli enti associati hanno l'obbligo di ispirare il proprio comportamento alle disposizioni contenute nella Carta dei valori adottata.

Essi inoltre hanno l'obbligo:

- a) di rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi statutari;
- b) di versare i contributi associativi deliberati dagli organi competenti di Legacoop Emilia Ovest in conformità con le deliberazioni degli organi competenti di Legacoop nazionale;
- c) di comunicare tutte le notizie ed i dati riguardanti la loro attività, compresa la adesione a diverse associazioni di rappresentanza, per ogni scopo che sia chiamata a svolgere l'associazione in particolare lo studio socio economico del movimento cooperativo del territorio onde consentire di svolgere le attività che siano più utili al suo complessivo sviluppo;
- d) di comunicare tempestivamente a Legacoop Emilia Ovest la data fissata per la convocazione delle assemblee dei propri soci, alle quali la stessa può delegare ad assistere un proprio rappresentante;

- e) di non aderire e non sostenere altre organizzazioni, le cui finalità siano in contrasto con quelle indicate agli articoli che precedono;
- f) di trasmettere per le finalità indicate nei commi precedenti i bilanci annuali, sia consuntivi che preventivi, e le altre situazioni economico-patrimoniali che dovessero essere redatte.

Articolo n. 7

Recesso

Il recesso è consentito in qualsiasi momento agli enti che ne facciano richiesta scritta.

Il recesso deve essere deliberato dall'organo statutariamente competente dell'ente che intende recedere.

L'ente che recede ha l'obbligo di versare l'intero importo dei contributi associativi dell'anno in cui ha effetto il recesso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

È vietato agli associati la trasferibilità della quota o comunque la trasmissibilità dei contributi associativi sia verso terzi che verso altri associati, nonché la rivalutabilità della quota stessa in qualsiasi forma.

Il recedente non ha in ogni caso alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo n. 8

Esclusione

La Direzione della Legacoop Emilia Ovest decide l'esclusione di quegli enti che non osservino le disposizioni del presente statuto e/o le deliberazioni legalmente adottate dagli organi della associazione, o che procurino gravi danni materiali o morali all'associazione, che compromettano il prestigio della Cooperazione, che non osservino nella pratica i principi sanciti dalla Carta dei Valori Guida per le imprese cooperative, o che, a richiesta dell'associazione, non forniscano le informazioni o i documenti richiesti, o ne forniscano di non veritieri.

L'esclusione può essere pronunciata, altresì, nei confronti degli enti associati falliti o sottoposti ad altra procedura concorsuale liquidatoria o che abbiano deliberato il proprio scioglimento, di quelli che abbiano perso i requisiti di ammissibilità o che non siano più in grado, per qualsiasi ragione o causa, di partecipare al perseguimento dei fini di cui ai precedenti articoli.

Lo scioglimento del rapporto associativo nei confronti dell'associato dichiarato escluso diventa operativo con l'annotazione nel libro soci, permanendo comunque in capo all'associato l'obbligo di versare l'intero importo dei contributi associativi dovuti anche per l'intero anno in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto.

L'esclusione deve essere comunicata agli enti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la decisione di esclusione è ammesso il ricorso al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 26, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

CAPO III

Organi

Articolo n. 9

Organi della Legacoop Emilia Ovest

Sono organi della Legacoop Emilia Ovest:

- l'Assemblea
- la Direzione
- il Comitato dei Garanti.

La Direzione e il Comitato dei Garanti sono eletti dalla Assemblea in sede congressuale. Sono congressuali le assemblee che si tengono in concomitanza ed in preparazione del Congresso della Lega Nazionale.

Direzione e Comitato dei Garanti durano in carica sino alla successiva assemblea congressuale.

Articolo n. 10

Assemblea: composizione e compiti

L'Assemblea è costituita da tutti gli enti che aderiscono alla Legacoop Emilia Ovest, ivi compresi quelli

aderenti successivamente all'assemblea tenutasi in concomitanza al congresso nazionale.

I componenti l'Assemblea partecipano alla stessa per il tramite di delegati da loro nominati, con le modalità e nel numero previsti nell'apposito Regolamento.

I delegati vengono nominati in concomitanza con la sessione ordinaria del Congresso di Legacoop Nazionale e rimangono in carica sino al successivo Congresso.

I delegati agiscono in nome e per conto degli enti componenti l'Assemblea, in quanto loro mandatari. Il voto reso dai delegati è vincolante per gli enti loro mandanti.

Nel caso di dimissione, impossibilità sopravvenute o altra causa di un delegato, l'ente delegante deve nominare un nuovo delegato la cui scadenza del mandato è eguale a quella del delegato da lui sostituito. L'Assemblea alla prima adunanza utile ratifica la nomina.

L'Assemblea è l'organo deliberante e sovrano della Legacoop Emilia Ovest.

Spetta all'Assemblea:

- a) deliberare in merito all'indirizzo delle attività della Legacoop Emilia Ovest;
- b) deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno da Legacoop Nazionale o da Legacoop Regionale;
- c) deliberare sulle modifiche dello statuto ad eccezione di quelle che si rendessero necessarie per l'adeguamento del presente statuto a norme di legge;
- d) deliberare l'approvazione di regolamenti e in particolare del Regolamento ove sono indicati il numero e i criteri di nomina dei delegati all'Assemblea spettanti a ciascuno degli associati;
- e) deliberare lo scioglimento della Legacoop Emilia Ovest, nominare i liquidatori e decidere la devoluzione eventuale del patrimonio nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 26/9/2000 e sue norme di attuazione di cui al D.P.C.M. 21/3/2001 n. 329;
- f) in sede congressuale eleggere la Direzione;
- g) in sede congressuale eleggere il Comitato dei Garanti e il suo Presidente;
- h) verificare lo stato della cooperazione nel territorio di competenza, discutere le linee di intervento e i programmi degli organismi politico sindacali;
- i) deliberare su ogni altro argomento che le sia sottoposto dalla Direzione.

Articolo n. 11

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dalla Direzione.

Essa si riunisce di norma una volta all'anno e comunque:

- a. quando lo ritenga necessario la Direzione;
- b. quando ne faccia domanda almeno un decimo dei delegati dagli enti associati;
- c. per l'elezione della Direzione in caso di suo scioglimento da parte degli organi preposti.

Si riunisce in sede congressuale quando venga convocato il congresso di Legacoop Nazionale. Quando essa si riunisce in sede congressuale ne è fatta comunicazione a Legacoop Nazionale nonché a Legacoop Regionale.

La convocazione avviene tramite la spedizione alternativamente a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o fax a ciascun ente di apposito invito almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Nel caso indicato alla lettera c) del presente articolo la convocazione è effettuata dal commissario nominato.

Articolo n. 12

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, anche congressuale, è validamente costituita nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati nell'avviso di convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti.

L'Assemblea, sia in materia di ordinaria, che di straordinaria amministrazione, delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea delibera con votazione palese.

Le votazioni, anche in sede di Assemblea congressuale, sono valide quando ottengano la maggioranza dei voti dei delegati presenti o rappresentati.

Per le delibere che riguardano le modifiche allo statuto, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei delegati presenti o rappresentati.

Per deliberare sulla proposta di scioglimento della Legacoop Emilia Ovest, debitamente specificata nell'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione, è necessario il voto favorevole, diretto o tramite delega, di almeno tre quarti dei delegati aventi diritto di voto.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, per il tramite di loro delegati, tutti i soci.

Non è ammessa la delega ad altri soci od a terzi.

E' ammessa la delega fra delegati emanazione del medesimo ente, nel limite massimo di cinque deleghe per ogni delegato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente vicario, o in mancanza di entrambi dall'altro Vice Presidente; in caso di loro assenza od impedimento, l'Assemblea indica a presiedere la seduta, un proprio membro all'uopo nominato.

Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente della seduta.

Articolo n. 13

La Direzione

La Direzione viene eletta dall'Assemblea congressuale tra i componenti l'Assemblea medesima.

Essa è composta da un minimo di 50 ad un massimo di 80 membri e dovrà essere rappresentativa degli enti associati in modo tale da garantire la rappresentanza dei territori e dei settori di rilevanza strategica per l'associazione e la presenza di piccole-medie cooperative. Dovrà essere assicurata, altresì, l'equità e la pari opportunità fra generi e generazioni in rispondenza al Regolamento Nazionale e al Codice Etico eventualmente adottato.

I membri della Direzione rimangono in carica nel periodo che intercorre tra una Assemblea congressuale e quella successiva e sono rieleggibili.

Decade da componente della Direzione colui che sia stato indicato da ente receduto o escluso, o che abbia perso soggettivamente i requisiti di eleggibilità.

In tali casi, così come in quello di morte o di dimissioni, la sostituzione viene effettuata dalla Direzione mediante cooptazione, tenendo conto delle indicazioni provenienti dall'ente di appartenenza del componente da sostituire e in ogni caso sempre nel rispetto del mantenimento degli equilibri territoriali.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti i componenti nominati dall'Assemblea, il Comitato dei Garanti deve convocare d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla elezione di una nuova Direzione.

Articolo n. 14

Compiti della Direzione

La Direzione è investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo alla Direzione:

- a. approvare ed attuare l'indirizzo strategico e operativo della Legacoop Emilia Ovest;
- b. adottare ed attuare iniziative dirette allo sviluppo e alla tutela della cultura e dei valori deontologici cooperativi;
- c. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli enti associati;
- d. adottare gli indirizzi delle politiche di promozione cooperativa;
- e. approvare il rendiconto economico e finanziario della Legacoop Emilia Ovest;
- f. deliberare sulle modifiche dello statuto che si rendessero necessarie per l'adeguamento dello stesso a norme di legge;
- g. approvare tutte le iniziative ritenute opportune per lo svolgimento dei propri compiti;
- h. convocare l'Assemblea, stabilendo le modalità di svolgimento della riunione conformemente al regolamento adottato;
- i. eleggere il Presidente dell'associazione e due Vice Presidenti di cui uno vicario e fissarne i compensi; deliberare l'eventuale revoca del mandato; nella scelta del Presidente e dei Vice Presidenti si terrà conto della articolazione territoriale di Legacoop Emilia Ovest per una equa rappresentanza;
- j. deliberare o esprimere pareri su ogni argomento le venga sottoposto dal Presidente;
- k. nominare il Direttore Generale su nominativo proposto dal Presidente ovvero deliberare l'attribuzione di deleghe alla direzione della struttura tecnico-funzionale al Presidente o a un Vice Presidente;

- l. procedere alle cooptazioni di cui all'art. 13;
- m. definire la struttura organizzativa della Legacoop Emilia Ovest, nominandone i dirigenti;
- n. definire il trattamento economico e normativo dei dipendenti della associazione;
- o. deliberare in merito ai contributi associativi ordinari e straordinari in conformità con le deliberazioni degli organi competenti di Legacoop nazionale;
- p. assumere qualsiasi deliberazione e compiere ogni atto contemplati dal presente statuto e di sua competenza, ovvero tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La Direzione può, nell'ambito dei propri poteri, nominare, anche fra i propri componenti, procuratori per atti specifici o per categorie di atti ovvero affidare a singoli componenti o a un comitato ristretto specifici compiti di rappresentanza nonché assegnare deleghe su specifiche tematiche al Comitato di Presidenza di cui al successivo art. 17.

Articolo n. 15 **Convocazione e votazione**

La Direzione si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.

Essa è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti, salvo che per la nomina del Presidente e dei Vice Presidenti dell'Associazione e per l'eventuale nomina del Direttore Generale, per cui occorre il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

La Direzione può invitare, in via continuativa o volta per volta, a partecipare alle sue riunioni chi ritenga opportuno in relazione agli oggetti in discussione.

Articolo n. 16 **Il Presidente**

Il Presidente e i Vice Presidenti dell'Associazione rimangono in carica quattro anni e in ogni caso non oltre la scadenza della Direzione che li ha nominati. Alla scadenza sono rieleggibili una sola volta, potendo ricoprire la carica per massimo due mandati.

Il Presidente può essere scelto fra i delegati all'Assemblea ovvero fra persone esterne.

Il Presidente è il legale rappresentante della Legacoop Emilia Ovest, firma ogni atto e documento rivolto ad enti od uffici pubblici e privati ed è abilitato a stare in giudizio, sia nelle liti attive che passive così come ha facoltà di presentare querele, esposti, denunce in sede penale, in nome e per conto della Legacoop Emilia Ovest a norma dell'art. 36, secondo comma, del Codice Civile.

Il Presidente convoca e presiede la Direzione.

Egli convoca, su mandato della Direzione, e presiede l'Assemblea.

Propone alla Direzione la nomina di un "Comitato di Presidenza" con compiti consultivi al Presidente e di durata analoga al suo mandato.

In caso di assenza o impedimento, tutte le attribuzioni del Presidente spettano al Vice Presidente vicario, o in mancanza di entrambi all'altro Vice Presidente.

Articolo n. 17 **Comitato di Presidenza**

La Direzione, su indicazione del Presidente, nomina tra i suoi componenti il Comitato di Presidenza. Esso è composto da un minimo di 15 ad un massimo di 20 membri. Ne fanno parte di diritto il Presidente e i Vice Presidenti. Nella scelta dei restanti componenti, la Direzione dovrà tenere conto della rappresentanza dei territori, dei settori e della pari opportunità fra generi e generazioni. Il Comitato di Presidenza può invitare, in via continuativa o volta per volta, a partecipare alle sue riunioni chi ritenga opportuno in relazione agli oggetti in discussione.

Il Comitato di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

Articolo n. 18 **Direttore Generale**

La Direzione ha facoltà di nominare un Direttore Generale su nominativo proposto del Presidente e fissarne la retribuzione. Il Direttore Generale, qualora nominato, rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente che l'ha proposto, ma può essere rinominato senza limiti nel numero di

mandati.

Il Direttore Generale, qualora nominato, dirige la struttura tecnico-funzionale, coordina le sedi provinciali, può assumere e licenziare il personale all'interno degli indirizzi e delle politiche della Direzione con la sola esclusione dei dirigenti, pone in essere tutta l'attività di ordinaria amministrazione della associazione, predispone la proposta di rendiconto economico e finanziario annuale della Legacoop Emilia Ovest e lo sottopone alla Direzione per l'approvazione.

Articolo n. 19 Coordinatori Territoriali

E' facoltà del Direttore Generale qualora nominato, ovvero del delegato alla direzione della struttura tecnico-funzionale, avvalersi di coordinatori territoriali all'uopo nominati per una migliore organizzazione dell'attività sulle singole Province.

Articolo n. 20 Incompatibilità

L'elezione negli organi direttivi ed esecutivi di Legacoop Emilia Ovest è incompatibile con incarichi di rappresentanza all'interno delle istituzioni pubbliche comunali, provinciali regionali, nazionali ed europee nonché con incarichi di rappresentanza all'interno di forze politiche. Nella puntuale determinazione delle situazioni di incompatibilità si applica l'apposito Regolamento approvato da Legacoop Emilia Romagna.

Articolo n. 21 Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Salva diversa determinazione dell'Assemblea, essi non hanno diritto a retribuzione, salvo il rimborso delle spese per l'attività svolta nell'assolvimento dei loro compiti.

Il Comitato dei Garanti svolge le proprie funzioni di controllo amministrativo e contabile sulla gestione dell'associazione quale organo collegiale. I Garanti riferiscono della propria attività alla Direzione.

Il Comitato dei Garanti ha anche lo scopo di prevenire e conciliare l'insorgere di questione e controversie, con libertà di forma, fra gli enti aderenti alla associazione e tra la Lega stessa e tali enti su questioni relative all'interpretazione e applicazione del presente statuto o comunque sorte in rapporto all'attività di Legacoop Emilia Ovest.

I componenti del Comitato dei Garanti rimangono in carica sino alla Assemblea congressuale successiva a quella che li ha eletti e sono rieleggibili.

CAPO IV Patrimonio - Rendiconto

Articolo n. 22 Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi associativi, ordinari e straordinari, dai beni acquistati con tali contributi, o comunque acquisiti, per essere impiegati nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 4.

La Legacoop Emilia Ovest, in quanto ente organizzativamente, patrimonialmente e giuridicamente autonomo, risponde solo ed esclusivamente delle obbligazioni da essa validamente assunte verso i terzi con il proprio patrimonio e comunque nei limiti di legge.

Articolo n. 23 Rendiconto Economico e Finanziario

L'attività economico finanziaria della associazione è disciplinata dall'art. 148 del T.U.I.R. in vigore dall'1-1-2004 (ex art. 111 T.U.I.R., ante D.Lgs. 344/03, come modificato dal D. Lgs. 460/97) e successive modifiche e integrazioni.

Il periodo di riferimento del rendiconto economico e finanziario è l'anno solare.

Per ogni periodo di riferimento viene predisposto un rendiconto economico finanziario nelle forme a sezioni contrapposte che rappresenti fedelmente l'andamento della gestione negli aspetti economico e

finanziario-patrimoniale della gestione.

Il rendiconto economico e finanziario consuntivo deve essere predisposto dal Direttore Generale, qualora nominato, ovvero dal delegato alla direzione della struttura tecnico-funzionale ed approvato dalla Direzione entro i sei mesi successivi alla scadenza del periodo di riferimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, fatta salva l'ottemperanza di eventuali obblighi di legge.

Gli eventuali avanzi di gestione vengono destinati ad incremento delle riserve di patrimonio netto.

CAPO V
Disposizioni finali
Articolo n. 24

Rapporti con gli altri organi della Lega Nazionale e Regionale delle Cooperative

Legacoop Emilia Ovest, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del presente statuto, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni istituzionali affidate alle differenti articolazioni territoriali di Legacoop, applicherà, in stretto coordinamento con le relative disposizioni statutarie e regolamentari di Legacoop nazionale le disposizioni in materia di:

- vigilanza (revisione, adesione, recesso ed esclusione delle cooperative);
- contributi associativi.

Articolo n. 25
Scioglimento della Legacoop Emilia Ovest

Lo scioglimento della Legacoop Emilia Ovest va deliberato dalla Assemblea con i voti previsti dall'art. 12.

In caso di scioglimento l'Assemblea deve eleggere uno o più liquidatori per le operazioni di liquidazione. Il patrimonio eventualmente risultante da tali operazioni sarà devoluto ad associazioni ed enti aventi scopi cooperativi e mutualistici o a Legacoop Nazionale o ad altre associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo secondo le deliberazioni dell'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 26/9/2000 e sue norme di attuazione di cui al D.P.C.M. 21/3/2001 n. 329.

Capo VI
Clausola compromissoria

Articolo n. 26
Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra l'associazione e gli associati che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio Arbitrale secondo il Regolamento della Camera arbitrale istituita presso la CCIAA di Reggio Emilia.